



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
*di GRUMELLO DEL MONTE*

PIAZZA M. CARMINATI 9 - GRUMELLO DEL MONTE - tel 035/832300- fax 035/832325

<p>n. <b>248 / 2016 R.G.</b> n. <b>195 / 2018 Sent</b> n. <b>/ / 2018 Rep</b></p> <p><b>AVVISO</b></p> <p>di deposito <b>SENTENZA</b> con invito a pagare (se dovuta) la <b>tassa di registro.</b></p> <p>nella causa</p> <p>tra</p> <p>➤ F [REDACTED]</p> <p>e</p> <p>➤ <b>CONDOMINIO</b> [REDACTED]</p>	<p>Il sottoscritto Cancelliere in esecuzione del disposto dell'art.133 c.p.c.</p> <p><b>A V V I S A</b></p> <p>che il giorno <b>13.10.2018</b> è stata depositata <b>LA SENTENZA</b> pronunciata nella causa a margine indicata.</p> <p><b>dispositivo di sentenza</b> (vedi fotocopia allegata)</p>
<p><i>All'Ufficio UNEP - Sede</i> <b>SI NOTIFICHI ALLE PERSONE SOTTOINDICATE</b></p> <p>1. <b>AVV. E</b> [REDACTED]</p> <p>2. <b>AVV. C</b> [REDACTED]</p>	

Grumello del Monte, 19.10.2018

OPERATORE GIUDIZIARIO  
A. [REDACTED]  
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE  
nella persona del dott. Francesco Andrea Concorso ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 248/16 R.G. Affari  
Contenziosi e promossa da:

Ferrari Luisa, con l'avv. E [REDACTED] - attore - Opponente  
contro

"Condominio [REDACTED]", in persona del suo Amministratore, con  
l'avv. G [REDACTED] - convenuta - opposta

Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso  
dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso dal Giudice di  
Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016 è stato  
ingiunto a F [REDACTED] di pagare al "Condominio [REDACTED]", in  
persona dell'Amministratore *pro tempore*, la somma di €  
3.366,00 , oltre interessi legali e alle spese e compensi  
professionali liquidati in decreto.

Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione Ferrari  
Luisa, deducendo l'inesistenza del credito vantato.

Si è costituito in giudizio il "Condominio [REDACTED]", contestando  
il contenuto dell'opposizione chiedendo che essa venisse  
dichiarato infondata.

Omissa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 22  
settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione sulle  
conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti  
introduttivi.

Sentenza nr

195/18

n. 248/16 R

n. 1578 Cro

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni mosse dall'opponente sono generiche ed appaiono pretestuose.

Si rileva altresì che le spese di cui l'opponente è stata chiamata a pagare sono state ripartite sulla base di un bilancio condominiale, di cui è stato deliberato l'approvazione in assemblea condominiale e di cui essa non è stata impugnata e/o contestata dall'odierna opponente.

L'opponente non ha contestato nemmeno la circostanza che la figlia dell'opponente (V. [redacted]) in sede di assemblea di approvazione del bilancio ha visionato ed esaminato le pezze giustificative delle spese allegati al bilancio.

E' evidente, pertanto, che l'opposizione sia infondata e pertanto deve essere rigettata, mentre il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Conseguentemente il giudice di pace condanna la parte soccombente F. [redacted] al pagamento delle spese processuali quantificate in € 750,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge

P.Q.M.

-accerta l'infondatezza dell'opposizione, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016;

- condanna F. [redacted], al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, quantificate in € 750,00, altre spese forfettarie e accessori di legge.

Grumello del Monte li 9 ottobre 2018. Il giudice di pace  
(dott. Francesco Andrea Condurso)

Depositato in Cancelleria  
oggi 13 OTT 2018